



Bruxelles, 27.3.2023
COM(2023) 170 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO**

**concernente la delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15,
paragrafi 2, 3, 6 e 7, e all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune
delle pesca**

1. Introduzione

Il regolamento (UE) n. 1380/2013¹ relativo alla politica comune della pesca (in prosieguo: il "regolamento sulla PCP") disciplina:

- (a) la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse; e
- (b) nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno dell'attuazione della PCP: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Il regolamento è stato modificato cinque volte: nel 2014², 2015³, 2017⁴, 2019⁵ e 2022⁶.

Per conseguire gli obiettivi del regolamento sulla PCP, e in particolare per garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale nel lungo termine, è delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione può esercitare tale potere⁷ per adottare le misure di conservazione connesse a taluni obblighi ambientali imposti agli Stati membri⁸ ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino⁹, dell'articolo 4 della direttiva Uccelli¹⁰ o dell'articolo 6 della direttiva "Habitat"¹¹, per attuare

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte.

³ Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio.

⁴ Regolamento (UE) 2017/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca.

⁵ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio.

⁶ Regolamento (UE) 2022/2495, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda le restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione.

⁷ Ai sensi del considerando 67 del regolamento sulla PCP.

⁸ Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sulla PCP.

⁹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

¹⁰ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

l'obbligo di sbarco e definire disposizioni dettagliate sul funzionamento dei consigli consultivi. È stato istituito un consiglio consultivo¹² per ciascuna zona geografica o ciascun ambito di competenza per promuovere una rappresentazione equilibrata di tutti i portatori di interessi e contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 2 del regolamento sulla PCP. I consigli consultivi sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura e da rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione nonché da altri gruppi di interesse (quali organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori).

L'articolo 46 del regolamento sulla PCP stabilisce le condizioni alle quali la Commissione può adottare atti delegati.

2. Base giuridica

La presente relazione è stilata a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP. Conformemente a tale disposizione, i poteri di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7, e all'articolo 45, paragrafo 4, sono conferiti alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 dicembre 2013. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La prima relazione, riguardante il periodo che va dalla pubblicazione del regolamento sulla PCP (11 dicembre 2013) al 1° dicembre 2017, è stata pubblicata il 26 febbraio 2018¹³ e adottata prima della scadenza del periodo di cinque anni del 29 dicembre 2018. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga ai sensi dell'articolo 46 del regolamento sulla PCP. In assenza di opposizione da parte dei colegislatori, la delega dei poteri è stata tacitamente prorogata di altri cinque anni, fino al 29 dicembre 2023.

Il regolamento sulla PCP conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per:

- a) le misure di conservazione necessarie per il rispetto di determinati obblighi ai sensi della normativa ambientale dell'UE (articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP);
- b) l'integrazione degli obblighi internazionali dell'UE nel diritto dell'UE, comprese, in particolare, le deroghe all'obbligo di sbarco (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP);
- c) l'estensione dell'applicazione dell'obbligo di sbarco a specie diverse da quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 1, qualora alla Commissione pervenga una raccomandazione comune a tal fine (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento sulla PCP);
- d) l'istituzione di piani temporanei specifici in materia di rigetti contenenti, tra le altre esenzioni, esenzioni *de minimis* e esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza dall'obbligo di sbarco per un periodo transitorio massimo di tre anni rinnovabile per un ulteriore periodo complessivo di tre anni, qualora non siano stati adottati piani pluriennali o piani di gestione per le attività di pesca in questione (articolo 15, paragrafo 6, del regolamento sulla PCP);

¹¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

¹² Ai sensi degli articoli 43-45 del regolamento sulla PCP.

¹³ COM(2018) 79 final.

e) l'istituzione di esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco per quantitativi non superiori al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, qualora non siano state adottate misure a tal fine nell'ambito di un piano pluriennale o di un piano specifico in materia di rigetti (articolo 15, paragrafo 7, del regolamento relativo sulla PCP); nonché

f) la definizione delle modalità di funzionamento dei consigli consultivi (articolo 45, paragrafo 4, del regolamento sulla PCP).

Gli atti delegati aventi contenuto simile ma che sono stati adottati sulla base delle deleghe di potere di regolamenti diversi dal regolamento sulla PCP non formano oggetto della presente relazione. È il caso, in particolare, delle misure tecniche adottate sulla base dei pertinenti articoli del regolamento sulle misure tecniche¹⁴. Analogamente, non formano oggetto della presente relazione gli atti delegati che definiscono le misure intese ad attuare l'obbligo di sbarco e adottati sulla base degli articoli seguenti:

- 1) articolo 7 del piano pluriennale per il Mar Baltico¹⁵;
- 2) articolo 11 del piano pluriennale per il Mare del Nord¹⁶;
- 3) articolo 13 del piano pluriennale per le acque occidentali¹⁷;
- 4) articolo 14 del piano pluriennale per il Mar Mediterraneo occidentale¹⁸.

La Commissione elaborerà relazioni sulla delega di poteri ad essa conferiti da tali regolamenti seguendone le rispettive condizioni.

¹⁴ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019).

¹⁵ Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018).

¹⁷ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019).

3. Esercizio della delega di poteri

3.1. Aspetti procedurali

I poteri delegati della Commissione, conferitile dall'articolo 11, paragrafo 2, e dall'articolo 15, paragrafi 3 e 6, del regolamento sulla PCP, sono soggetti alla regionalizzazione di cui all'articolo 18. Gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale influiscono le misure in questione possono convenire di presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'UE o del piano specifico in materia di rigetti. Ai fini dell'elaborazione di raccomandazioni comuni per gli atti delegati della Commissione nell'ambito della regionalizzazione, gli Stati membri sono tenuti a consultare i pertinenti consigli consultivi. Se gli Stati membri non raggiungono un accordo su raccomandazioni comuni o qualora le raccomandazioni comuni siano ritenute incompatibili con gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili delle misure di conservazione in questione, la Commissione può presentare una proposta di misure appropriate conformemente al trattato. In ogni bacino marittimo, ad eccezione del Mar Nero con due soli Stati membri, più Stati membri collaborano alle misure di conservazione per le loro attività di pesca all'interno dei gruppi regionali nazionali. Tali gruppi sono sette: BaltFish, il gruppo per le acque nordoccidentali, il gruppo di Scheveningen, il gruppo per le acque sudoccidentali, PescaMed, ADRIATICA e SudEstMed.

Ove opportuno e conformemente ai requisiti, i progetti di atti delegati sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafi 3, 6 e 7, del regolamento sulla PCP sono stati presentati al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito con decisione 2005/629/CE¹⁹ della Commissione per tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili.

Gli Stati membri hanno consultato i pertinenti consigli consultivi anche nella formulazione delle raccomandazioni comuni. Alcuni atti sono stati inoltre discussi nel corso delle riunioni periodiche di coordinamento della Commissione con tutti i consigli consultivi (riunioni di coordinamento inter-CC).

Infine tutti i progetti di atti delegati basati sulle deleghe di potere previste dal regolamento sulla PCP sono stati presentati al gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura, che è stato istituito per garantire un adeguato processo di consultazione di esperti nell'elaborazione degli atti delegati. L'Agenzia europea di controllo della pesca e il Parlamento europeo sono invitati alle riunioni di tale gruppo di esperti in veste di osservatori. I documenti relativi alle suddette consultazioni sono stati contestualmente presentati al Parlamento europeo e al Consiglio in linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati. Dopo l'adozione tutti gli atti delegati sono stati notificati al Parlamento europeo e al Consiglio. Finora il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni nei confronti di un atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento sulla PCP riguardante la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord²⁰. Lo ha fatto entro due mesi, conformemente all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento sulla PCP. Di conseguenza la proposta non è entrata in vigore. Per alcuni altri atti delegati il Parlamento europeo ha chiesto di prorogare il termine di altri due mesi.

¹⁹ Decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18).

²⁰ Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del 2 marzo 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (C(2018)01194).

3.2. Elenco degli atti delegati adottati a norma del regolamento sulla PCP

Nel prosieguo sono elencati tutti gli atti delegati adottati dalla Commissione dal 2 dicembre 2017. Essi sono classificati in base allo status giuridico (atti in vigore, atti attualmente all'esame e atti abrogati o scaduti). L'elenco è stato aggiornato e riflette lo stato dei lavori al 1° gennaio 2023.

3.2.1. ATTI DELEGATI IN VIGORE

a) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP:

- **regolamento delegato (UE) 2023/340 della Commissione**, dell'8 dicembre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nelle zone Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank e Östliche Deutsche Bucht e Klaverbank, Friese Front e Centrale Oestergronden²¹;
- **regolamento delegato (UE) 2022/952 della Commissione** del 9 febbraio 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord²².

b) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP:

- **regolamento delegato (UE) 2022/824 della Commissione** del 15 marzo 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale²³;
- **regolamento delegato (UE) 2019/2200 della Commissione** del 10 luglio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale²⁴;
- **regolamento delegato (UE) 2018/191 della Commissione**, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo²⁵.

²¹ GU L 48 del 16.2.2023, pag. 1.

²² GU L 165 del 21.6.2022, pag. 1.

²³ GU L 147 del 30.5.2022, pag. 1.

²⁴ GU L 332 del 23.12.2019, pag. 1.

²⁵ GU L 36 del 9.2.2018, pag. 13.

c) A norma dell'articolo 15, paragrafi 3 e 6, del regolamento sulla PCP:

- **regolamento delegato (UE) 2022/2287 della Commissione** del 12 agosto 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2065 che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero per quanto riguarda la proroga dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero²⁶;
- **regolamento delegato (UE) 2021/2065 della Commissione** del 25 agosto 2021 che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero²⁷.

d) A norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento sulla PCP:

- **regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione**, del 23 ottobre 2017, che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo²⁸;
- **regolamento delegato (UE) 2020/2012 della Commissione** del 5 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo per quanto riguarda il periodo di applicazione²⁹;
- **regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione** del 25 agosto 2021 che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale³⁰;
- **regolamento delegato (UE) 2022/2564 della Commissione** del 16 agosto 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale³¹.

e) A norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento sulla PCP:

- **regolamento delegato (UE) 2022/204 della Commissione** dell'8 dicembre 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca³².

3.2.2. ATTI DELEGATI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE MA NON ANCORA IN VIGORE (ALL'ESAME)

a) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP:

nessuno

²⁶ GU L 303 del 23.11.2022, pag. 1.
²⁷ GU L 421 del 26.11.2021, pag. 14.
²⁸ GU L 30 del 2.2.2018, pag. 1.
²⁹ GU L 415 del 10.12.2020, pag. 1.
³⁰ GU L 421 del 26.11.2021, pag. 9.
³¹ GU L 330 del 23.12.2022, pag. 126.
³² GU L 34 del 16.2.2022, pag. 1.

b) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP:

nessuno

c) A norma dell'articolo 15, paragrafi 3 e 6, del regolamento sulla PCP:

nessuno

d) A norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento sulla PCP:

nessuno

e) A norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento sulla PCP:

nessuno

3.2.3. ATTI DELEGATI ABROGATI O SCADUTI

a) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP:

nessuno

b) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP:

nessuno

c) A norma dell'articolo 15, paragrafi 3 e 6, del regolamento sulla PCP:

- **regolamento delegato (UE) 2018/44 della Commissione**, del 20 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali³³;
- **regolamento delegato (UE) 2018/45 della Commissione**, del 20 ottobre 2017, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa per l'anno 2018³⁴;
- **regolamento delegato (UE) 2018/46 della Commissione**, del 20 ottobre 2017, che istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali³⁵;
- **regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione** del 23 ottobre 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo³⁶;
- **regolamento delegato (UE) 2018/211 della Commissione**, del 21 novembre 2017, che istituisce un piano in materia di rigetti per il salmone nel Mar Baltico³⁷;
- **regolamento delegato (UE) 2018/188 della Commissione**, del 21 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali³⁸;

³³ GU L 7 del 12.1.2018, pag. 1.

³⁴ GU L 7 del 12.1.2018, pag. 6.

³⁵ GU L 7 del 12.1.2018, pag. 13.

³⁶ GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 1.

³⁷ GU L 41 del 14.2.2018, pag. 1.

- **regolamento delegato (UE) 2018/189 della Commissione**, del 23 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 1395/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord³⁹;
- **regolamento delegato (UE) 2018/190 della Commissione**, del 24 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali⁴⁰;
- **regolamento delegato (UE) 2018/2033 della Commissione**, del 18 ottobre 2018, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021⁴¹;
- **regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione**, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali⁴²;
- **regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione** del 18 ottobre 2018, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021⁴³;
- **regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione** del 18 ottobre 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo⁴⁴;
- **regolamento delegato (UE) 2019/905 della Commissione**, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali⁴⁵;
- **regolamento delegato (UE) 2019/906 della Commissione**, del 13 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021⁴⁶;
- **regolamento delegato (UE) 2020/1759 della Commissione** del 28 agosto 2020 recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali⁴⁷;
- **regolamento delegato (UE) 2020/3 della Commissione** del 28 agosto 2019 che istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole (*Venus spp.*) in alcune acque territoriali italiane⁴⁸;
- **regolamento delegato (UE) 2020/4 della Commissione** del 29 agosto 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo⁴⁹;
- **regolamento delegato (UE) 2019/2237 della Commissione** dell'1 ottobre 2019 che specifica le modalità dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021⁵⁰;

38 GU L 36 del 9.2.2018, pag. 1.
39 GU L 36 del 9.2.2018, pag. 4.
40 GU L 36 del 9.2.2018, pag. 8.
41 GU L 327 del 21.12.2018, pag. 1.
42 GU L 327 del 21.12.2018, pag. 8.
43 GU L 327 del 21.12.2018, pag. 17.
44 GU L 327 del 21.12.2018, pag. 27.
45 GU L 145 del 4.6.2019, pag. 2.
46 GU L 145 del 4.6.2019, pag. 4.
47 GU L 397 del 26.11.2020, pag. 4.
48 GU L 2 del 6.1.2020, pag. 1.
49 GU L 2 del 6.1.2020, pag. 5.
50 GU L 336 del 30.12.2019, pag. 26.

- **regolamento delegato (UE) 2020/2237 della Commissione** del 13 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/3 per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus spp.*) in alcune acque territoriali italiane⁵¹;

- **regolamento delegato (UE) 2020/1759 della Commissione** del 28 agosto 2020 recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali⁵².

d) A norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento sulla PCP:

nessuno

e) A norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento sulla PCP:

nessuno

4. Conclusioni

La Commissione ritiene di aver esercitato i suoi poteri delegati nell'ambito del mandato del regolamento sulla PCP.

La delega di poteri conferita alla Commissione dall'articolo 11, paragrafo 2, dall'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7, e dall'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento sulla PCP dovrebbe essere prorogata in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, dello stesso regolamento per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

⁵¹ GU L 436 del 28.12.2020, pag. 1.

⁵² GU L 397 del 26.11.2020, pag. 4.